

# L' ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

CORSO ALLENATORI PRIMO LIVELLO

SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT CONI SICILIA

PGS SICILIA

## ***Principio della pluralità degli ordinamenti giuridici***


*“Istituzione” o “Ordinamento giuridico”*

- Plurisoggettività (composto da soggetti aderenti o affiliati),
- Organizzazione (governato da propri organi interni in ambito normativo, esecutivo e giurisdizionale)
- Normazione (con norme proprie ed interne)

## Riconoscimento costituzionale del pluralismo

- *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2).*
- *Inoltre, “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale” (art. 18 co. 1).*

# Ordinamento sportivo nazionale



# CONI

## QUALE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

- L. 16.2.42 n. 426 (oggi abrogata) = personalità di diritto pubblico per l'interesse collettivo alla tutela ed allo sviluppo della pratica sportiva
- D.Lgs. 23.7.99 n. 242 (cd. *Decreto Melandri*) = natura di ente pubblico (art. 1),

# RIORDINO DEL CONI

- D.Lgs. 23.7.99 n. 242 (cd. *Decreto Melandri*) =

*“il CONI ... si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, ... (art. 2 co. 1)*

# COMPITI DEL CONI

*Organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.*

*Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, ... , l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, ...*

*Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport".*

## Caratteristiche del “riordino”

l’iscrizione del Coni e delle federazioni nell’ordinamento sportivo internazionale;

la previsione di garanzie partecipative in favore di atleti e tecnici;

il riconoscimento delle federazioni come persone giuridiche di diritto privato;

il controllore e i controllati.



# **RIASSETTO DEL CONI**

**D.L. 08/07/2002 n. 138, art. 8**

**CONI SERVIZI spa**

**acquisisce il personale CONI**

**subentra nei rapporti attivi e passivi, nella  
titolarità dei beni e nella gestione delle risorse**

**svolge ogni attività strumentale del CONI**

**partecipata dal Ministero Economia e Finanze**

# D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 (Decreto Pescante)

modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 242/1999

- la configurazione del CONI, con il superamento della rigida distinzione tra controllore e controllati;
- il rafforzamento dei poteri di vigilanza sulle organizzazioni sportive;
- le regole di funzionamento delle federazioni;
- Il rafforzamento del controllo governativo.

# CONI

«Confederazione delle Federazioni  
sportive nazionali e delle Discipline  
Sportive Associate».

# Enti di promozione sportiva

Accanto agli atleti e ai tecnici, secondo quanto previsto già dal d.lgs. n. 242/1999, sono rappresentati per la prima volta negli organi di vertice del Coni gli enti di promozione sportiva (e, in misura minore, le associazioni benemerite)

# NUMERI

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI = 45

DISCIPLINE ASSOCIATE = 16

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA = 15

ASSOCIAZIONI BENEMERITE = 19

# Consiglio Nazionale

- a) il presidente del CONI, che lo presiede;
- b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
- c) i membri italiani del CIO;
- d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate;
- e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
- f) cinque membri in rappresentanza degli EPS riconosciuti;
- g) tre membri in rappresentanza delle DSA;
- h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

# Giunta Nazionale

- a) il presidente del CONI, che la presiede;
- b) i membri italiani del CIO;
- c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
- d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
- e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.

Consiglio  
Nazionale

```
graph LR; CN[Consiglio Nazionale] --- P[Presidente]; CN --- GN[Giunta Nazionale];
```

The diagram consists of three blue rounded rectangular boxes with a slight gradient and a drop shadow. The box on the left contains the text 'Consiglio Nazionale'. Two lines extend from the right side of this box to the left side of two stacked boxes on the right. The top box on the right contains the text 'Presidente', and the bottom box contains the text 'Giunta Nazionale'.

Presidente

Giunta  
Nazionale



# CONI ancora ENTE PUBBLICO

Anche se:


- confederazione di persone giuridiche private
- depatrimonializzazione

# IL CONTROLLORE CONTROLLATO

Tutti i provvedimenti di indirizzo e controllo adottati dal Coni «diventano esecutivi» soltanto «qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti».

(silenzio-assenso)

# CONTROLLI



# Principi informativi del Coni

Statuti e Regolamenti di

- federazioni,
- discipline associate,
- enti di promozione,
- associazioni e società sportive.

## **Il Coni controlla**

- federazioni,
- discipline associate,
- enti di promozione,
- associazioni e società sportive.

# I controlli CONI

- Approva i bilanci delle FSN
- Stabilisce i contributi delle FSN anche con vincoli di destinazione
- Nomina il Commissario in caso di gravi irregolarità

## Altri controlli CONI

sistemi di giustizia sportiva delle federazioni e delle discipline associate:

- vincolo di giustizia
- contraddittorio e terzietà del Giudice
- ripartizione di competenze

## Ancora, altri controlli CONI

- criteri e modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società affiliate.
- potere sostitutivo, in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale (ma solo per garantire «il regolare svolgimento dei campionati sportivi»).



# Le Federazioni Sportive Le Discipline Associate

- persone giuridiche di diritto privato

# F.S.N. – D.A. – E.P.S.


Assemblea

Approvazione e  
verifica Bilancio  
programmatico

Consiglio  
Federale e  
Giunta CONI

Approvazione  
Bilancio  
annuale

# Regole delle Federazioni



# ORDINAMENTO SPORTIVO

CIO

CONI

FSN- DSA - EPS

ASSOCIAZIONI e SOCIETA'  
SPORTIVE

# Associazioni e Società sportive

LA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA INCIDE:

- SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SUL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE SPORTIVO,
- SUI RAPPORTI CON I TERZI,
- SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI,
- SULLA POSSIBILITA' DI ACCEDERE AL CREDITO SPORTIVO,
- SULLA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE IN MODO PIU' O MENO AMPIO DEI TRATTAMENTI FISCALI AGEVOLATI PREVISTI A FAVORE DEL SETTORE.

## **ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**

- A.S.D. CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. 10.2.2000 N. 361 (ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA);
- A.S.D. PRIVA DI PERSONALITA' GIURIDICA DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 36 E SEGUENTI DEL C.C. (ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA);
- SOC. SPORTIVA DI CAPITALI (SRL, SPA, SAPA) O SOCIETÀ COOPERATIVA SENZA FINI DI LUCRO.

# A.S. CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

(artt. 14-35 c.c.)

ATTO  
COSTITUTIVO



ATTO  
PUBBLICO

STATUTO

# ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

## CONTENUTO **OBBLIGATORIO**:

- **DENOMINAZIONE** – “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
- **SCOPO** – ASSENZA DEL FINE DI LUCRO
- **PATRIMONIO** – ADEGUATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
- **SEDE** – RIFERIMENTO PER GLI ASSOCIATI ED I TERZI
- **NORME PER ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE**
- **DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE**



# ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

- RISPETTO DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA INTERNA
- GRATUITÀ DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI
- ESTINZIONE
- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO A FINI SPORTIVI

# RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- GLI AMMINISTRATORI SONO RESPONSABILI VERSO L'ASSOCIAZIONE SECONDO LE NORME DEL **MANDATO**; LA CARICA E' SOGGETTA AD ACCETTAZIONE ED HA DURATA LIMITATA (RINNOVABILE).
- E' ESONERATO DALLA **RESPONSABILITA' L'AMMINISTRATORE** CHE NON ABBA PARTECIPATO ALL'ATTO CHE HA CAUSATO IL DANNO E CHE, SE A CONOSCENZA DELLO STESSO, ABBA FATTO RILEVARE IL SUO DISSENSO.

## POTERE DI RAPPRESENTANZA

- LE LIMITAZIONI DEVONO ESSERE **ISCRITTE** NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PER ESSERE OPPONIBILI AI TERZI.

# ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA

- PER LE CAUSE PREVISTE DALL' **ATTO COSTITUTIVO** E DALLO **STATUTO**
- (QUANDO LO **SCOPO** E' STATO **RAGGIUNTO** O E' DIVENUTO **IMPOSSIBILE**)
- QUANDO TUTTI GLI **ASSOCIATI** VENGONO A MANCARE
- PER **DELIBERA ASSEMBLEARE** DI SCIoglimento.

# LIQUIDAZIONE

- IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER SODDISFARE I CREDITORI

# REGISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE



# IL RICONOSCIMENTO

(D.P.R. 10/02/2000 N. 361)

**SOLO** GLI ENTI DOTATI DI PERSONALITA'  
GIURIDICA

- POSSONO ACCEDERE AI MUTUI AGEVOLATI DELL' ISTITUTO PER IL **CREDITO SPORTIVO**
- POSSONO RICEVERE PER SUCCESSIONE E DONAZIONE

# LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

VERIFICA, ENTRO 120 GG DALLA DOMANDA, CHE:

- L' ASSOCIAZIONE SIA COSTITUITA NELLA FORMA DELL' **ATTO PUBBLICO**
- LO **SCOPO** SIA **POSSIBILE** E **LECITO**
- IL **PATRIMONIO** SIA **ADEGUATO** ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO



## IL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

E' ISTITUITO PRESSO:

- LE **PROVINCE AUTONOME** E LE **REGIONI A STATUTO ORDINARIO**: SE L' ENTE OPERA IN MATERIE ATTRIBUITE AGLI ENTI TERRITORIALI E SE L' AMBITO DI ATTIVITA' E' LIMITATO AD UNA SOLA REGIONE
- LE **PREFETTURE**: SE L' ENTE OPERA IN MATERIE DI COMPETENZA STATALE OVVERO SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' NELL' AMBITO DI PIU' REGIONI

# REGISTRAZIONE DI ATTI

- LE MODIFICHE DELL' ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DEVONO ESSERE **ISCRITTE** NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE E PERTANTO RICHIEDONO LA FORMA DELL' ATTO PUBBLICO
- LIMITAZIONI AL POTERE DI **RAPPRESENTANZA**

## A.S.D. SENZA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

- REGOLATA DAGLI **ACCORDI DEGLI ASSOCIATI**
- LA **RAPPRESENTANZA** SPETTA A COLORO CUI E' CONFERITA DAI MEDESIMI ACCORDI LA PRESIDENZA O LA DIREZIONE

# FONDO COMUNE

CONTRIBUTI  
DEGLI  
ASSOCIATI E  
DI TERZI



BENI  
ACQUISTATI

FONDO  
COMUNE  
(PATRIMONIO)

# OBBLIGAZIONI

Obbligazioni



Fondo comune



Chi ha agito in  
nome e per  
conte dell'A.S.

(art. 39 c.c.)

di soccorso o di beneficenza, promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili



COMITATO ORGANIZZATORE DI  
EVENTO SPORTIVO

## **RESPONSABILITA' DEGLI ORGANIZZATORI**

- **PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE DELLA CONSERVAZIONE DEI FONDI RACCOLTI E DELLA LORO DESTINAZIONE SECONDO LO SCOPO DEL COMITATO**

# OBBLIGAZIONI DEL COMITATO

SENZA  
PERSONALITA'  
GIURIDICA



RESPONSABILITA'  
PERSONALE E  
SOLIDALE DEI  
COMPONENTI



# FONDI DEL COMITATO

## QUANDO

- I FONDI RACCOLTI NON SONO SUFFICIENTI AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO
- LO SCOPO NON E' PIU' ATTUABILE
- RAGGIUNTO LO SCOPO RESIDUANO DEI FONDI



I FONDI SONO DEVOLUTI PER ATTO COSTITUTIVO ALTRIMENTI DALL'AUTORITA' GOVERNATIVA.

## LE SOCIETA' DI CAPITALI E LE SOCIETA' COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- INTRODOTTE DALL' ART. 90, COMMA 17, LETT. C), DELLA LEGGE **27/12/2002 N. 289** E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- COSTITUITE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL LIBRO QUINTO, TITOLO QUINTO, DEL CODICE CIVILE MA NON HANNO **SCOPO DI LUCRO**.
- ASSETTO BLOCCATO

**IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E  
DELLE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

ISTITUITO DALL' ART. 90, c. 20, 21, 22, L.  
289/2002


ABROGATO DA D.L. 72/2004

## **ART. 7 D.L. 136/2004**

RICONOSCE IL C.O.N.I. COME ORGANISMO **CERTIFICATORE** DELL'EFFETTIVA ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA DALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI

PREVEDE L'OBBLIGO A CARICO DEL CONI DI COMUNICARE ANNUALMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'ELENCO DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI (per agevolazioni fiscali art. 90 L. 289/2002)

**DELIBERA CONI N. 1288/2004**



**REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E  
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

# IL REGISTRO

- TENUTO DAI COMITATI REGIONALI DEL CONI
- RIPARTITO IN TRE SEZIONI IN BASE ALLA NATURA GIURIDICA DEGLI ENTI
- TIENE CONTO PER L' ISCRIZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI

# **LA GIUSTIZIA SPORTIVA**

# ORDINAMENTO SPORTIVO E ORDINAMENTO STATALE



Illecito  
disciplinare

Illecito  
civile

Illecito  
penale



## **Vincolo di giustizia (o clausola compromissoria)**

divieto, per i tesserati di tutte le Federazioni, di ricorrere, per la tutela delle proprie ragioni, all'autorità giudiziaria ordinaria, se non dietro specifica autorizzazione e a pena di gravi sanzioni disciplinari che possono giungere alla radiazione



## D.L. 9 agosto 2003 n. 220

- autonomia dell'ordinamento sportivo
- salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo

**CONI**

**PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 2007**

**ART. 1:** “GLI STATUTI E I REGOLAMENTI FEDERALI DEVONO ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO, CUI LO STATO RICONOSCE AUTONOMIA, QUALE ARTICOLAZIONE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE FACENTE CAPO AL CIO E SALVI I CASI DI EFFETTIVA RILEVANZA PER L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA REPUBBLICA DI **SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE** CONNESSE CON L’ORDINAMENTO SPORTIVO”

# RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Osservanza e  
applicazione norme  
dell'ordinamento  
sportivo per il corretto  
svolgimento delle attività  
sportive

Comportamenti  
rilevanti sul piano  
disciplinare e  
l'irrogazione ed  
applicazione delle  
relative sanzioni

GIUDICE SPORTIVO



RAPPORTI PATRIMONIALI  
TRA SOCIETA',  
ASSOCIAZIONI E ATLETI

Deroga al  
vincolo di  
giustizia

GIUDICE  
ORDINARIO

```
graph TD; A[RAPPORTI PATRIMONIALI TRA SOCIETA', ASSOCIAZIONI E ATLETI] --> B(GIUDICE ORDINARIO); C[Deroga al vincolo di giustizia] --> B;
```

The diagram features a central blue oval labeled 'GIUDICE ORDINARIO'. Two light blue arrows point towards this central oval from two surrounding dark blue rounded rectangular boxes. The box on the left contains the text 'RAPPORTI PATRIMONIALI TRA SOCIETA', ASSOCIAZIONI E ATLETI'. The box on the right contains the text 'Deroga al vincolo di giustizia'.

Ogni altra controversia  
per atti del CONI e  
delle FSN non riservata  
alle altre giurisdizioni

Esauriti i  
gradi di  
giustizia  
sportiva

GIUDICE  
AMMINISTRATIVO  
(TAR LAZIO)

## **PREGIUDIZIALE SPORTIVA (ART. 3)**

- è possibile adire gli organi di giustizia amministrativa solo una volta ‘esauriti i gradi della giustizia sportiva’ ,
- ‘in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti...’ .



## **CONTROVERSIE TECNICHE**

**(art. 2 c. 1 lett. a)**

- violazione di regole espresse dall'autonomia normativa interna delle federazioni
- le decisioni conseguenti sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale
- la generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale
- non assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato

## **CONTROVERSIE DISCIPLINARI**

**(art. 2 c. 1 lett. b)**

- comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme interne all'ordinamento sportivo
- non rilevanza per l'ordinamento statale

## **CONTROVERSIE PATRIMONIALI**

**(art. 3 c. 1)**

- obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie con devoluzione al procedimento arbitrale della giustizia sportiva
- in mancanza, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (es. crediti di lavoro)

## GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

- ammissione e affiliazione alle federazioni di società di associazioni sportive e di singoli tesserati
- l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti.

Preventiva individuazione nel TAR Lazio

Alta Corte  
di giustizia  
sportiva



Tribunale  
nazionale di  
arbitrato  
per lo sport



Camera di  
conciliazione  
ed arbitrato  
per lo sport

# ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Ultimo grado della giustizia sportiva per

- controversie di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale in ragione delle questioni di fatto e di diritto coinvolte
- pareri non vincolanti su richiesta del CONI e delle FSN

# TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

Controversie tra FSN affiliati e tesserati (salvo art. 12-ter c. 2)

- Se previsto da statuti e regolamenti delle federazioni
- Se previamente esauriti i ricorsi interni o non soggette ad impugnazione interna
- Se relativi a sanzioni non inferiori a 120 gg o 10.000 euro di multa
- Se riguarda materia diversa dal doping